

Università degli studi di Napoli “L’Orientale”

Regolamento per l’applicazione della normativa in materia di divieto di fumo

Emanato con D.R. n. 439 del 29/05/2018 (affisso all’Albo prot. n. 30755 Rep. N.188 del 29/05/2018);

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell’identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l’esigenza di semplicità dello stesso.

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione del divieto di fumo in tutte le strutture dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale” in considerazione dell’interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale universitario, nonché di tutti i soggetti che utilizzano e frequentano a qualsiasi titolo gli spazi in uso o di proprietà dell’Ateneo.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge 8 novembre 2013, n. 128, il divieto è esteso anche alle cosiddette “sigarette elettroniche”.

Art. 2 - Locali e aree dove vige il divieto di fumo

1. Il divieto di fumo vige in tutti i locali e gli spazi dell’Ateneo quali:
 - a) uffici o studi;
 - b) aule e laboratori didattici;
 - c) sale di lettura e locali annessi;
 - d) archivi e deposito libri;
 - e) locali con sportelli aperti al pubblico;
 - f) sale riunioni;
 - g) mense e bar;
 - h) punti di ristoro (es. aree di posizionamento di distributori automatici di bevande e alimenti);
 - i) atrii degli edifici;
 - l) corridoi;
 - m) scale e scale di emergenza e pianerottoli;
 - n) cabine ascensori;
 - o) servizi igienici;
 - p) depositi;
 - q) uscite di emergenza.
2. Ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della prevenzione incendi, il divieto di fumo deve essere osservato, con particolare attenzione, anche nei seguenti locali:
 - a) luoghi dove si utilizzano materiali o sostanze infiammabili, combustibili e/o comburenti, radioattive;
 - b) sale elaboratori;
 - c) spazi chiusi per il rimessaggio dei veicoli.

Art. 3 - Affissione del divieto

1. La divulgazione dell’informazione inerente il divieto di fumo è affidata all’affissione, in posizione facilmente individuabile, di idonea cartellonistica, come fac-simile di cui all’all. 1) del presente Regolamento.

Art. 4 - Responsabili dell'osservanza del divieto

1. I soggetti cui spetta di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo e contestare le infrazioni sono: i Dirigenti:

- a) - il Direttore Generale;
 - i Direttori di Dipartimento;
 - i Presidenti dei Centri Interdipartimentali;
 - il Presidente del SiBA.
- b) sono altresì responsabili dell'osservanza del divieto:
 - i Dirigenti Amministrativi e Tecnici;
 - i Coordinatori Amministrativi e Tecnici;
 - i Capi Ufficio;
 - i Capi Settore;
 - i Capi delle Strutture amministrative e tecniche comunque denominate;
 - tali compiti per le aule e laboratori, nell'ambito delle attività di didattica e di ricerca, spettano ai Docenti;
 - il Capo dell'Ufficio Servizi Generali ed il Capo del Settore Gestione Servizi Ausiliari per gli spazi comuni (atri, corridoi, scale ecc.) anche avvalendosi del personale assegnato a tali Strutture.
- c) Delegato alla vigilanza sul divieto di fumo in Ateneo:
Il Delegato alla vigilanza sul divieto di fumo in Ateneo è nominato con Decreto del Direttore Generale.
- d) Addetti alla sorveglianza, nominati con Decreto del Direttore Generale: persone formalmente e individualmente identificate, alle quali è affidato il compito di verificare il rispetto del divieto di fumo previsto dalla normativa vigente, e di contestare le eventuali infrazioni.

2. Oltre al Delegato alla vigilanza sul divieto di fumo, possono svolgere la funzione di accertatore il personale dei Corpi di Polizia Amministrativa locale, gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria (Polizia, Carabinieri,....).

Art. 5 – Compiti dei Dirigenti

1. I Dirigenti, di cui all'art. 4, lettera b, del presente Regolamento sono i soggetti incaricati del controllo dell'applicazione del divieto di cui al presente Regolamento e sono tenuti a farlo rispettare nell'ambito delle strutture operative di cui sono responsabili, e devono:

- a) provvedere affinché nei locali di loro competenza siano apposti i cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, così come definiti al precedente art. 3;
- b) trasmettere il verbale di accertamento, redatto dall'addetto alla sorveglianza, entro e non oltre 10 giorni dalla constatazione al Delegato alla vigilanza sul divieto di fumo dell'Ateneo.

Art. 6 – Compiti degli addetti alla sorveglianza

L'addetto alla sorveglianza, nominato dal Direttore Generale, come definito all'art. 3, lettera b) del presente Regolamento, deve:

- a) sorvegliare affinché venga rispettato il divieto di fumo in tutti i locali di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento;
- b) contestare al trasgressore che ha violato la normativa antifumo, provandogli di essere l'addetto incaricato a redigere il verbale per violazione, a supporto mostrando al trasgressore il tesserino di accreditamento ed eventualmente il documento di identità;
- c) provvedere, in caso di trasgressione del divieto, alla redazione del verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione stessa (All.2), previa identificazione del trasgressore mediante esibizione di documento d'Identità. Consegnare poi una copia al trasgressore.

1. Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o studente) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inserire l'annotazione: *“È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”*.

2. In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, deve cercare di identificare il trasgressore tramite eventuali testimoni. Qualora vi riesca, sul verbale apporre la nota: *“Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”*.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: *“Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”*;

3. Trasmettere nello stesso giorno in cui rileva l’infrazione il verbale di accertamento, al proprio Dirigente, per la sua trasmissione formale al Delegato alla vigilanza sul divieto di fumo dell’Ateneo di cui all’art. 4 comma 1, lettera c).

Art. 7- Compiti del Delegato alla vigilanza sul divieto di fumo

1. Il Delegato alla vigilanza sul divieto di fumo provvede a:

- aggiornare il Modulo (Allegato 2) di “Verbale accertamento di trasgressione alle disposizioni in materia di divieto di fumo”, conformemente alla normativa vigente ed a pubblicare lo stesso sul sito web di Ateneo;

- organizzare un incontro formativo per i preposti addetti alla sorveglianza e all’accertamento;

- trasmettere all’Ufficio Legale, annualmente, entro il mese di gennaio di ogni anno, secondo quanto previsto dall’art. 9 della Legge n. 584 del 11/11/1975 e s.m.i., successivamente ribadito dall’art. 4, lett. d) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995, i dati relativi alle infrazioni contestate per l’inoltro al Prefetto competente per territorio.

2. Il Delegato alla vigilanza sul divieto di fumo dell’Ateneo riceverà dall’Ufficio Ragioneria l’informazione dell’avvenuto pagamento della sanzione.

In caso di mancato pagamento, il Delegato, avvalendosi del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dall’art. 9 della Legge n. 584 del 11/11/1975 e s.m.i. ne invierà comunicazione al Prefetto (Allegato 3).

3. Il Settore Economato garantirà la fornitura dei cartelli, di cui all’art. 3, come da richiesta dei dirigenti, art. 5, comma 1, lettera a) del presente Regolamento.

Art. 8 – Sanzioni, contestazione e notifica dell’addebito

1. Ai contravventori sarà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente.

2. Sanzioni:

Tabella 1

NORMA VIOLATA ARTICOLI	NORME SANZIONI ARTICOLI	FATTO ILLECITO	SANZIONI
art. 1 L.584/1975 art. 51 - comma 1- L.3/2003	art. 7 -comma 1- L.584/1975 art. 52 L.448/2001 art. 51 -comma 5- L.3/2003 art. 1 L.311/2004	Fumare nei locali/luoghi chiusi ad eccezione di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati	Da € 27,50 a € 275,00 in misura Ridotta € 55,00
art. 1 L.584/1975 art. 51 - comma 1- L.3/2003	art. 7 comma 1- L.584/1975 art. 52 L.448/2001 art. 51 -comma 5- L.3/2003 art. 1 L.311/2004	Fumare nei locali/luoghi chiusi in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, ad eccezione di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati	Da € 55,00 a € 550,00 in misura Ridotta € 110,00

artt. 1-2 .584/1975 art. 51 –commi 1,2,3- L.3/2003	art. 7 -comma 2- L.584/1975 art. 52 L.448/2001 art. 51 -comma 5- L.3/2003 art. 1 L.311/2004	Omettere di provvedere, da parte di coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati nelle normative di riferimento nonché da parte dei conduttori degli stessi a: - posizionare idonea cartellonistica nei locali; - curare l'osservanza del divieto; - adeguare i locali adibiti a fumatori nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite dal DPCM 23.12.2003 o con superficie non risultante proporzionata tra fumatori e non fumatori qualora si sia optato per la creazione di aree riservate ai fumatori	Da € 220,00 a € 2.2200,00 in misura ridotta € 440,00
--	--	--	---

3. Gli addetti alla sorveglianza, accertata l'infrazione, devono:

- a) contestare immediatamente la trasgressione consegnando copia del verbale;
- b) redigere in triplice copia il verbale di contestazione il quale deve contenere oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con cui può farsi luogo al pagamento in misura ridotta, l'indicazione della autorità (Prefetto) cui far pervenire gli scritti difensivi entro trenta giorni dalla notifica o dalla contestazione e deve essere redatto in conformità all'allegato n. 2 del presente regolamento;
- c) provvedere affinché al trasgressore sia notificato il verbale a mezzo posta entro 90 giorni dall'accertamento qualora non sia possibile la contestazione immediata e secondo la procedura di cui alla legge 20 nov. 1982 n. 890.

4. Il responsabile consegna una copia del verbale al trasgressore nel caso di contestazione immediata, ne conserva una copia presso il proprio ufficio e ne trasmette una all'Ufficio Legale.

5. Ciascun ufficio o struttura presso cui afferisce il soggetto responsabile conserva un elenco dei verbali numerati.

6. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, senza che sia avvenuto il pagamento, il Delegato alla vigilanza sul divieto di fumo presenta rapporto al Prefetto con la prova della eseguita contestazione o notificazione, ai sensi dell'art. 17 della legge 30 nov. 1981 n. 689.

Art. 9 -Tutela della salute e della sicurezza

Oltre alle sanzioni specifiche di carattere generale, l'inosservanza del divieto di fumo nei luoghi di lavoro, comporta anche le trasgressioni degli articoli del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., così come sotto indicato:

a. Sanzioni per il Datore di lavoro e Dirigenti

Al Datore di lavoro:

che non abbia valutato il rischio di esposizione a fumo passivo e che non abbia per questo impartito delle direttive riguardo il divieto di fumo in tutti gli ambienti chiusi può essere contestata la violazione	art. 223 -comma 1- D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi
	e/o dell'art. 236 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni
	art. 235 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	mancata implementazione di misure volte alla eradicazione del rischio

Che consenta ai dipendenti dell'Università (docente, amministrativo, bibliotecario, tecnico) di fumare (e che, quindi, non garantisca la salubrità dell'aria dei locali di lavoro) può anche essere contestata la violazione	art. 64 c. 1 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	
--	------------------------------------	--

Al Datore di lavoro e ai Dirigenti:

che non segnalino il divieto di fumare con l'apposita cartellonistica potrà essere contestata la violazione	art. 163 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	
che non richiedano il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione	art. 18, c.1, lett. f D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	
che non abbiano provveduto i locali ove vi sia esposizione ad agenti cancerogeni di segnali riportanti il divieto di fumo o che non abbia previsto il divieto di fumo in dette aree può essere contestata la violazione	art. 237 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	

b. Sanzioni per i Responsabili dell'osservanza del divieto

Al Responsabile che, negli ambienti in cui ciò è proibito, non:

- richieda il rispetto del divieto di fumare potrà essere contestata la violazione dell'art. 19, c.1, lett. a del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- abbia vigilato sul rispetto del divieto di fumare potrà essere contestata la violazione dell'art. 237 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

c. Sanzioni per i Dipendenti dell'Università (docente, amministrativo, bibliotecario, tecnico)

Al Dipendente dell'Università (docente, amministrativo, bibliotecario, tecnico) che, negli ambienti in cui ciò è proibito, trasgredisca il divieto di fumo potrà essere contestata la violazione art. 20, c.2, lett. b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

I Dipendenti dell'Università (docente, amministrativo, bibliotecario, tecnico) che non rispettino il divieto, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

Art. 10 - Rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le normative vigenti.
2. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 8 dello Statuto, entra in vigore nel giorno stabilito nel provvedimento di emanazione.

All.1) Cartello

VIETATO FUMARE

Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori”

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,5 A € 275

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni

Delegato alla vigilanza sull'osservanza del divieto:
Sig.

Autorità cui compete accertare e contestare
l'infrazione:

Delegato alla vigilanza, Polizia Amministrativa locale, Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

All.2) Verbale di contestazione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'ORIENTALE"

VERBALE DI CONTESTAZIONE

Verbale n. _____ / _____ (anno)

Struttura _____ Addetto alla sorveglianza accertante _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nei locali _____ alle
ore _____ il sottoscritto _____ l'Addetto alla sorveglianza
incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003,
n. 3, con

Regolamento dell'Università sull'applicazione del divieto di fumo

provvedimento del *(indicare il soggetto che ha conferito l'incarico)* _____ datato _____ ;
accerta

che il sig. _____ nato a _____

il _____ residente in _____

alla via _____ identificato con _____

in servizio presso *(se dipendente di questa Università)* _____ matr. _____

ha violato la norma dell'art. 51 della L. 3/2003 in quanto _____

_____ *(sorpreso nell'atto di
fumare; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.)*

in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza,

in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni,

nei locali nei quali vige il divieto di fumo e in cui è costantemente esposto apposito cartello di avviso del
divieto di fumo riportante le indicazioni previste dal D.P.C.M. 23.12.2003.

Il trasgressore dichiara _____

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è
prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00 e da Euro

55,00 ad Euro 550,00 qualora venda commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, modificato dall'art. 52 del d. lgs. 231/98, per l'oblazione dell'illecito accertato è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della somma di:

- € 55,00 (*pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista*),
- € 110,00 (*pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista*) - poiché la violazione è stata effettuata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni, come sopra indicato -,

da effettuarsi:

1. In Banca o presso gli Uffici Postali, utilizzando il modello F23, codice tributi 131T, causale del versamento “Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” – infrazione al divieto di fumo” con verbale n.del.....;
2. Presso la Tesoreria provinciale competente per territorio;
3. presso gli uffici postali tramite bollettini di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale riportando come causale del versamento “infrazione al divieto di fumo”

Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione a

_____ (*)

Nel caso in cui l’Amministrazione non riceva riscontro dell’avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al Prefetto di Napoli, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l’attivazione del procedimento di cui all’art. 18 della legge 689/1981.

Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981 entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Eventuali annotazioni dell’Addetto alla sorveglianza di cui all’art.6 del Regolamento _____

Il trasgressore

Il funzionario accertante

() indirizzo della struttura di afferenza dell'Addetto alla sorveglianza accertante, cui il trasgressore deve inviare la documentazione indicata*

Art. 6 - Compiti degli Addetti alla sorveglianza

1. Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o studente) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inserire l'annotazione: *“È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”*.

2. In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, deve cercare di identificare il trasgressore tramite eventuali testimoni. Qualora vi riesca, sul verbale apporre la nota: *“Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”*.

Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: *“Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”*;

All. 3) - Comunicazione al Prefetto del mancato pagamento

Ill.mo Prefetto di Napoli
Piazza del Plebiscito
Napoli
P.E.C.

Oggetto: violazione della norma sul divieto di fumo Legge n.584/1975 e s.m.i.

Ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i., si comunica che al Sig./alla Sig.ra _____ è stato regolarmente notificato il verbale n..... deldi accertata violazione delle vigenti norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.) con invito al medesimo di definire la vertenza in via amministrativa con le modalità specificate nel predetto verbale.

A tutt'oggi, decorso il termine di Legge, l'interessato non ha prodotto l'attestazione di pagamento della sanzione e il pagamento, da accertamenti espletati presso i competenti uffici, non risulta essere effettuato.

Considerato quanto precede, si provvede a trasmettere alla S.V. copia del verbale di accertamento completo di riscontro prova della eseguita contestazione o notificazione per i successivi conseguenti adempimenti.

Si prega, cortesemente, di dare comunicazione allo scrivente dell'esito della procedura avviata.

Distinti saluti

La Rettrice